Ministero dell'Istruzione e del Merito
U.S.R. per la Calabria – A.T. per la Provincia di Reggio Calabria
POLO TECNICO PROFESSIONALE MARCONI-IPSIA ART-ZANOTTI
Viale Sasso Marconi, snc - 89048 SIDERNO (RC) – tel. 0964/048031
C.F.: 9002797086 - Codice Ministeriale: RCIS03100L
PEO: rcis03100l@istruzione.it – PEC: rcis03100l@pec.istruzione.it
www.iismarconisiderno.edu.it

Prot. n. 16952 del 15.10.2026

Ai Sigg. Docenti
Al Personale ATA
Ai Sigg. Genitori degli studenti
Agli studenti
e p.c. Alla Sig.ra DSGA
Al sito web / Registro Elettronico

CIRCOLARE n. 46

Oggetto: Disciplina delle richieste di uscita anticipata da parte degli studenti.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e assicurare la necessaria tutela e vigilanza degli studenti nel rispetto della normativa vigente, si richiamano di seguito le disposizioni e i criteri informatori in materia di uscite anticipate ai quali questa Istituzione Scolastica dovrà necessariamente attenersi.

1. Quadro normativo di riferimento e obbligo di vigilanza

La gestione delle uscite anticipate si fonda su precisi doveri di custodia, vigilanza e tutela del diritto allo studio previsti dall'ordinamento giuridico vigente:

- **Art. 2048 del Codice Civile:** sancisce la responsabilità civile dell'Istituzione Scolastica per i danni cagionati dagli alunni minori nel periodo in cui sono sottoposti alla vigilanza della scuola (culpa in vigilando).
- **Art. 10 del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico dell'Istruzione):** attribuisce al Regolamento d'Istituto la disciplina delle modalità di ingresso, uscita e giustificazione dei ritardi e dei permessi.
- **Legge 172/2017 (art. 19-bis del D.L. 148/2017):** disciplina le modalità di autorizzazione per l'uscita autonoma dei minori.
- **D.P.R. 122/2009 e D.Lgs. 62/2017:** prescrivono la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato per la validità dell'anno scolastico.

2. Uscita anticipata per assenza del docente dell'ultima ora

Qualora si verifichi l'assenza, improvvisa o programmata, del docente dell'ultima ora di lezione e non sia possibile procedere alla sua sostituzione, si applicano le seguenti disposizioni:

A. Alunni minorenni

- **Preavviso e autorizzazione:** l'uscita anticipata degli alunni minorenni è consentita esclusivamente se la scuola ha inviato formale comunicazione di variazione oraria e la famiglia ha espresso la propria autorizzazione. A meno che la famiglia dello studente non abbia rilasciato espressa liberatoria in via generale, ad inizio anno scolastico.
- **Obbligo di vigilanza in assenza di autorizzazione:** qualora l'autorizzazione dei genitori non sia pervenuta, ovvero non sia presente un genitore (o un suo delegato maggiorenne) per il prelievo dell'alunno, la Scuola ha l'obbligo giuridico di trattenere il minore nei propri locali, sotto la sorveglianza del Personale scolastico preposto, fino al normale termine dell'orario scolastico previsto per la giornata. **In nessun caso il minore privo di autorizzazione potrà lasciare la scuola in autonomia prima del termine dell'orario ordinario.**

B. Alunni maggiorenni

Gli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età esercitano i propri diritti in autonomia e possono giustificare la propria uscita anticipata o prendere atto direttamente della variazione d'orario. La Scuola provvederà comunque a registrare la variazione a sistema, per consentire alle famiglie la visione tramite Registro Elettronico.

3. Criteri di valutazione per i permessi permanenti di uscita anticipata

Relativamente alle richieste di permessi permanenti di uscita anticipata (ad esempio alle ore 13:25, rispetto al termine ordinario delle lezioni fissato alle ore 14:00) al fine di consentire l'utilizzo di specifici mezzi di trasporto pubblico – circolare n.22 del 24 settembre u.s. –, si precisano i criteri applicati dalla Dirigenza Scolastica nella valutazione dell'accoglimento o del diniego.

Ragioni del diniego (regola generale)

La richiesta di uscita anticipata non può di norma essere accolta qualora la rete dei trasporti pubblici metta a disposizione una corsa utile in orario successivo ma contenuto (ad esempio: la corsa delle ore 14:24 rispetto all'uscita delle h. 14,00). Le motivazioni del diniego risiedono nei seguenti punti:

1. **Tutela del diritto allo studio e continuità didattica:** uscire con 35 minuti di anticipo, anche solo per due giorni a settimana, comporta una perdita complessiva di oltre 40 ore di lezione nell'arco dell'anno scolastico. Una simile decurtazione compromette la continuità didattica

delle discipline collocate nell'ultima ora, con conseguente frequente impossibilità da parte del Docente dell'ultima ora di lezione di esprimere una valutazione.

2. **Necessità di preservare il monte ore obbligatorio:** le uscite sistematiche riducono il monte ore obbligatorio (frequenza dei tre quarti dell'orario annuale ex D.Lgs. 62/2017), mettendo a rischio la validità dell'anno scolastico.
3. **Incompatibilità della mera "comodità" con la forza maggiore:** un tempo di attesa di 25/30 minuti tra la fine delle lezioni (alle h. 14:00) e il primo mezzo disponibile (ad esempio: alle h..14:25) rientra negli standard ordinari per la popolazione studentesca pendolare **e non configura una causa di forza maggiore sufficiente a sacrificare il percorso formativo. Ne consegue che, in tal caso, l'uscita anticipata deve ritenersi ingiustificata e come tale conteggiata ai fini del superamento del limite massimo di assenze consentito.**

Ragioni di accoglimento (eccezioni di carattere straordinario)

Le richieste di autorizzazione permanente verranno valutate favorevolmente, ed eventualmente concesse, esclusivamente in presenza di comprovate ed eccezionali condizioni, quali:

- **Incompatibilità logistica grave:** assenza totale di corse successive utili dei mezzi pubblici entro un tempo di attesa ragionevole, con conseguente impossibilità per lo studente di rientrare al proprio domicilio se non in orari palesemente tardivi o incompatibili con il diritto al riposo e allo studio. In tal caso la richiesta deve essere corredata dall'orario ufficiale emesso dalla società di trasporti.
- **Gravi e documentati motivi di salute o terapia:** presenza di idonea documentazione medica che certifichi la necessità di fruire di cure o terapie non differibili ad altro orario.

4.7 Uscite occasionali

- **Le richieste di uscita anticipata occasionale** (visite mediche, motivi familiari urgenti, ecc.) **sono presentate** dal genitore, o dallo studente maggiorenne, tramite Registro Elettronico o libretto/modulo apposito, **di norma entro il giorno precedente, e comunque, in casi comprovati di necessità e di urgenza, entro l'inizio delle lezioni del giorno stesso**. Non saranno considerate ammissibili richieste di uscita anticipata formulate nella medesima giornata nella quale si richiede di uscire in anticipo, salvo gravi, imprevedibili e comprovate ragioni comunicate per iscritto alla scuola da parte dei genitori o da chi esercita la potestà

genitoriale. **Le uscite anticipate motivate da ragioni di carattere sanitario dovranno essere giustificate il giorno successivo di rientro a scuola mediante produzione del certificato di avvenuta visita medica rilasciato dalla struttura sanitaria o dallo Studio medico**. Il Docente in servizio avrà cura di acquisire il certificato e di darne attestazione di avvenuta presentazione mediante annotazione sul registro elettronico, in modalità visibile solo alla famiglia dello studente interessato.

- **L'alunno minorenne può lasciare la scuola solo se prelevato da un genitore o da un familiare delegato maggiorenne già identificato.**
- Le uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori o Responsabili di plesso, e annotate sul Registro Elettronico. **Il Docente in servizio annota sul registro di classe l'orario di uscita. Le ore di assenza sono computate ai fini del monte ore annuale.**

- **Malesseri improvvisi durante le lezioni**

  In caso di malessere o infortunio, il Docente presente in classe informa il Collaboratore scolastico e la Segreteria alunni, **che a sua volta contatta tempestivamente i genitori**. **Di tale circostanza deve essere notiziato il Docente Collaboratore della Dirigenza o il Responsabile di plesso, i quali, a loro volta, provvedono ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico circa l'accaduto. Lo studente minorenne non può lasciare l'edificio da solo** ma attende in un locale idoneo, sotto vigilanza, l'arrivo di un familiare o del delegato. In caso di urgenza o di pericolo si attivano le procedure di primo soccorso e i numeri telefonici di emergenza **112 o 118**, dandone immediata comunicazione alla famiglia.

  Responsabilità e sanzioni

- Il Personale che consente l'uscita in violazione delle presenti disposizioni ne risponde ai sensi della normativa vigente.
- L'uscita non autorizzata di uno studente (allontanamento arbitrario) costituisce mancanza disciplinare ed è sanzionata ai sensi del Regolamento d'Istituto, con immediata comunicazione alla famiglia.
- Le dichiarazioni false o le firme contraffatte sono segnalate agli organi competenti e comportano i provvedimenti sanzionatori previsti dal Regolamento di Disciplina.

Sulla base dei principi sopra richiamati, **l'Istituzione Scolastica invita le famiglie a collaborare per garantire la massima regolarità nella frequenza delle lezioni da parte dei propri figli**. I Coordinatori di classe sono invitati a dare lettura in classe della presente circolare.

Per quanto non previsto nella presente circolare si rinvia al Regolamento d'Istituto ed alla normativa vigente in materia.

La pubblicazione della presente circolare sul sito web dell'Istituto e sul Registro Elettronico ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge e vale come comunicazione alle famiglie.

Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Gaetano Pedullà
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93